



Comune di Scarmagno

Città Metropolitana di Torino

Piazza Maria e Savino Enrico n. 5 – CAP 10010

Tel. 0125/73.91.53 - Fax 0125/73.93.91

Cod. Fiscale 84001840010 Partita IVA 03723610014

Ordinanza n. 37/2016 del 06/06/2016

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE Provvedimenti a seguito di esplosione di immobile posto nel Comune di Scarmagno (TO) in Via Masero n. 31.

IL SINDACO

PREMESSO che, facendo seguito all'esplosione verificatasi nel giorno di lunedì 30 maggio 2016 presso il fabbricato ad uso produttivo sito in Via Masero n. 31 sulla proprietà della Ditta BETA S.r.l., concesso in locazione alla Società DARKEM S.r.l., l'evento ha coinvolto alcuni capannoni siti in Scarmagno (TO) nell'area adiacente al sito suddetto e che ha causato dispersione di residui, non ancora ben identificati sulle aree adiacenti e del restante territorio comunale

CONSIDERATO che gli stessi VIGILI DEL FUOCO hanno provveduto, a tutela della privata e pubblica incolumità, a circoscrivere gli interi immobili con nastro bianco e rosso di pericolo, così da impedire l'ingresso a qualsiasi persona non autorizzata;

RICHIAMATA la propria richiesta di intervento urgente agli Enti ARPA e ASL TO4 per ulteriori accertamenti sui terreni circostanti e sui prodotti alimentari sugli stessi coltivati.

CONSIDERATO che a scopo cautelativo, in attesa dei suddetti accertamenti richiesti, è stato emesso un avviso ai residenti in data 02/06/2016 di non consumare frutta e ortaggi per uso alimentare in attesa degli accertamenti specifici richiesti agli Enti Sovraordinati competenti in materia.

VISTI gli atti emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, con particolare riferimento alla nota prot. 2016/4191 del 03/06/2016 dalla quale si rileva che possono verificarsi, in conseguenza dell'evento in oggetto, rischi di contaminazione del suolo.

Dato atto che in data odierna si è tenuto presso il Comune di Scarmagno, un tavolo tecnico, alla presenza dei funzionari dell'ARPA e dell'ASLTO4 competenti per territorio, dal quale emerge che sono state effettuate delle campionature sui terreni ma che al momento non sono ancora disponibili risultati sulle eventuali contaminazioni, e che a scopo cautelativo si rende necessario tutelare la salute pubblica mediante atti in capo a questa Amministrazione.

ACCERTATO che quindi, a tutela della privata e pubblica incolumità, è necessario emettere ordinanza in materia di utilizzo e consumo di alimenti provenienti dalle coltivazioni in loco.

CONSIDERATA altresì, che data l'urgenza ed indifferibilità di provvedere, desumibile dai precedenti atti e verbali emessi da questi uffici comunali ed enti coinvolti nella gestione dell'evento accidentale verificatosi il 30/05/2016, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;

VISTO l'articolo 26 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO l'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

AL FINE di salvaguardare la privata e pubblica incolumità;

ORDINA

- Di vietare, a scopo cautelativo in attesa degli esiti degli accertamenti in corso da parte dell'ARPA, il consumo di frutta e ortaggi provenienti dalle coltivazioni nelle aree poste nelle immediate vicinanze (nel raggio di 100-150 metri) del complesso in uso alla Ditta DARKEM srl / INTERCHIMICA SRL (FG. XXVI n. 155).
- Di vietare a scopo cautelativo in attesa degli esiti degli accertamenti in corso da parte dell'ARPA, l'uso di foraggio ed altre coltivazioni proveniente dalle aree poste nelle immediate vicinanze (nel raggio di 100-150 metri) del complesso in uso alla Ditta DARKEM srl / INTERCHIMICA srl (FG. XXVI n. 155) per l'alimentazione degli animali da allevamento.
- Di vietare, a scopo cautelativo in attesa degli esiti degli accertamenti in corso da parte dell'ARPA, il consumo ad uso alimentare di frutta e ortaggi coltivati sul restante territorio del comune di Scarmagno che presentano alterazioni e (nel raggio di 100-150 metri) residui dovuti alla eventuale contaminazione proveniente dal suddetto evento accidentale visibili sui prodotti.

DISPONE

Che sia data notizia alla popolazione mediante avviso all'albo pretorio e nelle bacheche comunali nonché al sito comunale.

AVVERTE

Che il presente provvedimento in copia semplice, verrà trasmesso tra le altre Autorità, al Prefetto di Torino, al Comando Stazione Carabinieri di Strambino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, all'ARPA, al Comando Provinciale VV. FF. di Torino ed All'ASLTO4;

Il Comando di Polizia Locale, unitamente agli altri Organi di Polizia, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Scarmagno (TO) per 15 (quindici) giorni;

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso -Legge 6 dicembre 1971, n.1034- al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; oppure in via alternativa, ricorso straordinario - D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199- al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

Dalla sede municipale, li 06/06/2016



IL SINDACO
BOT SARTOR Pierluigi